

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Straordinaria del

23/09/2023

STATUTO

Della SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DI TESTACCIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - REQUISITI - DURATA

ARTICOLO 1 Denominazione

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita una associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata Associazione Culturale "Scuola Popolare di Musica di Testaccio", in forma abbreviata "Associazione SPMT", artisticamente e legalmente attiva fin dal 22 giugno 1977, giusto atto a rogito Notar Intersimone del 22 giugno 1977, registrato il 4 luglio 1977 al n. 6501 vol. 2145. Nel prosieguo del presente statuto essa sarà citata, per brevità, anche solo come "Associazione".

ARTICOLO 2 Sede

La sede dell'Associazione è in Roma, Piazza Orazio Giustiniani 4/A. Il Consiglio Direttivo con semplice deliberazione potrà trasferire tale sede oltre che stabilire, ed eventualmente abolire, sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza sia in Italia che all'estero. L'Associazione potrà pertanto svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 Democraticità ed assenza dello scopo di lucro

La struttura, i contenuti, le finalità dell'Associazione sono democratici. L'Associazione è senza scopo di lucro. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo di detti enti.

ARTICOLO 4 Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata. Essa potrà comunque essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e con la partecipazione, in prima e seconda convocazione, dei due terzi degli associati. In terza convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone l'eventuale compenso, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà comunque essere devoluto ad associazioni operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentiti gli uffici dell'Amministrazione *ratione temporis* competente.

TITOLO II

ARTICOLO 5 Finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro.

Persegue tutte quelle attività che rivestono una evidente utilità sociale, tra cui assistenza sociale; beneficenza; promozione della cultura, della musica e dell'arte in genere; tute-

la e valorizzazione dell'ambiente; educazione e formazione con particolare riguardo all'arte e alla musica; tutela dei diritti civili.

Le finalità dell'associazione sono la promozione della conoscenza tecnica, storica e critica delle diverse tradizioni musicali; la diffusione di tutte le esperienze musicali che, nonostante la loro validità artistica e culturale, risultano spesso escluse dai tradizionali circuiti commerciali e dai mezzi di comunicazione di massa; la promozione della sperimentazione e della ricerca di nuove forme di espressione ed apprendimento musicale, anche con la comunicazione didattica; l'organizzazione di seminari, dibattiti, conferenze, concerti, esercitazioni musicali, laboratori di sperimentazione e ricerca anche avvalendosi di strumenti tecnici quali audiovisivi, registrazioni, filmati ed altro; la promozione della conoscenza e l'apprendimento delle varie tecniche di costruzione e restauro di strumenti musicali; la promozione della pratica musicale d'insieme come strumento pedagogico e didattico per accrescere competenze e relazioni musicali.

ARTICOLO 6 Scopo associativo

L'Associazione, pertanto, per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività culturali di formazione ed in particolare, senza però che la descrizione che segue costituisca alcun limite:

a) promuovere la pratica musicale d'insieme come momento so-

cializzante; favorire l'incontro, lo scambio di opinioni, di idee e di esperienze, incentivare la conoscenza, la coscienza e la capacità musicale autonoma dei soci affinché siano in grado di gestire in prima persona la musica come arte che soprattutto si realizza e si esprime insieme agli altri;

b) progettare e promuovere attività musicali per agevolare la crescita e l'integrazione delle persone svantaggiate e diversamente abili, attraverso corsi specifici gratuiti aperti al territorio, apposite convenzioni e agevolazioni particolari connesse alle specifiche esigenze;

c) progettare e promuovere manifestazioni, concerti, concorsi, rassegne ed ogni esibizione spettacolistica e musicale in genere, anche con il concorso o il patrocinio di enti e istituzioni pubbliche e private;

d) progettare e promuovere corsi di aggiornamento teorico-pratico per giovani ed adulti, nonché per educatori, insegnanti ed operatori in genere del mondo della musica, prevedendo anche percorsi di formazione didattico-musicale rivolti al personale della scuola pubblica, in particolare agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso seminari specifici di aggiornamento didattico e di alfabetizzazione musicale;

e) promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, corsi e lezioni di musica per qualsiasi età;

f) produrre materiale multimediale di lezioni, concerti e seminari nonché di saggi;

g) istituire gruppi di studio e di ricerca di metodologie innovative nel campo della didattica musicale, da divulgare attraverso i vari mezzi di informazione quali, ad esempio, riviste, giornali, radiotelevisione, nonché attraverso internet ed ogni altro futuro strumento informatico;

h) acquisire diritti d'autore da musicisti compositori ed autori italiani e/o stranieri;

i) promuovere e sponsorizzare artisti italiani e/o stranieri che, con i loro brani o le loro rappresentazioni musicali, contribuiscano a diffondere la cultura musicale in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

L'Associazione si propone anche come struttura di supporto per enti locali, istituzioni pubbliche e private, associazioni, società e privati cittadini. Potrà, altresì, compiere tutti gli atti di natura patrimoniale e finanziaria necessari al raggiungimento dello scopo associativo, compresa la raccolta pubblica di fondi e le attività accessorie, anche di natura commerciale purché non esercitate in modo prevalente, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa di settore applicabile.

TITOLO III

Associati - Quote - Ammissione - Decadenza

ARTICOLO 7 Assunzione della qualifica di "socio"

Chiunque, di sentimenti e comportamenti democratici, indipendentemente dalla propria cittadinanza o dalla propria nazionalità, può far parte dell'Associazione, purché ne accetti incondizionatamente gli scopi, il programma e tutte le norme contenute nel presente statuto nonché gli eventuali regolamenti adottati. Ai fini dell'ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Possono aderire all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere privato, Enti o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che l'Associazione ha fissato: saranno rappresentati dal loro rappresentante legale o da loro apposito delegato. Possono essere ammessi con la qualifica di "soci onorari" dall'Assemblea le persone fisiche ritenute meritevoli sulla base delle proprie competenze ed in funzione degli scopi perseguiti o che si siano contraddistinte per il particolare impegno nel supportare e sostenere l'attività dell'associazione sin dall'origine. I soci onorari possono avere solo voto consultivo e non vincolante e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci.

Tutti i Soci sono uguali tra loro ed è garantita l'uniformità

del rapporto associativo e delle modalità della sua estrinsecazione, volte a garantirne la fattiva partecipazione, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendosi per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione sulla base del principio del voto singolo o "per testa".

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalla legge e dallo statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente sulla base delle concrete modalità di attuazione disciplinate dal regolamento.

ARTICOLO 8 Quota annuale di iscrizione e altre quote

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione che il Consiglio Direttivo provvederà annualmente a fissare. Il Consiglio Direttivo provvederà, anche di volta in volta, a fissare le ulteriori quote di partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione e/o da essa patrocinata. La quota corrisposta è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 9 Ammissione

L'ammissione a socio avviene dopo che l'aspirante ha presentato regolare domanda al Consiglio Direttivo e pagato la quota di iscrizione. Il Consiglio Direttivo ha trenta giorni per accettarla o respingerla, anche senza alcuna motivazione; in as-

senza del provvedimento di accettazione entro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente come accettata.

ARTICOLO 10 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per le seguenti cause:

- 1) decadenza che avviene per morte della persona fisica o per dichiarazione di incapacità di intendere e di volere;
- 2) recesso dell'associato;
- 3) esclusione dell'associato dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice civile, salvo quanto stabilito dal presente Statuto. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione.

Oltre che per gravi motivi, come previsto dall'art. 24 comma 3 del Codice civile, il Consiglio Direttivo può escludere, con decorrenza immediata, il socio che:

- a) non ha versato la quota associativa annuale di iscrizione;
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) in qualunque modo danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione, oppure le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali competenti;

- e) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- f) nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
- g) venga condannato per reati infamanti;
- h) svolga azioni contrarie alla deontologia professionale sancita dalle Leggi in vigore e dagli usi correnti;
- i) svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali ed alla legge.

Il socio escluso o che receda non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio, nei casi ritenuti meno gravi, il provvedimento di censura, da comunicarsi per iscritto.

Nel caso di adozione di due provvedimenti di censura nel corso di un anno, il socio potrà essere espulso dall'Associazione.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 11 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea Generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Organo di controllo (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 12 Assemblea Generale

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote. I soci potranno farsi rappresentare soltanto da altri soci, con delega scritta, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni associato maggiorenne ha il diritto di voto, con il principio del voto singolo e, se ricorrono i suddetti presupposti, può rappresentare al massimo un solo socio. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, su sua iniziativa o quando ne è fatta domanda da un quinto degli associati con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il mese di luglio per il bilancio preventivo. Sarà inoltre convocata per la nomina delle cariche sociali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dei relativi mandati o prima, se necessario. La convocazione dovrà avvenire mediante avviso affisso nella sede sociale e comunque spedito otto giorni prima di quello fissato

per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, sms o messaggio di posta elettronica, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di telefono e/o fax come risultanti dal libro soci.

L'assemblea si reputa comunque costituita regolarmente quando sono presenti tutti gli associati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È espressamente consentita la partecipazione o in teleconferenza o in presenza sempre che sia possibile una univoca identificazione del partecipante, accertandone l'identità e la legittimazione all'intervento. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Perché l'Assemblea sia valida, deve prendervi parte almeno la metà degli associati in regola con il versamento delle quote associative e le deliberazioni saranno validamente assunte dalla maggioranza dei presenti salvo per l'elezione del Consiglio Direttivo, per la quale è prevista l'idoneità con il solo 30% dei voti espressi.

In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti salvo per l'elezione del

Consiglio Direttivo, per la quale è prevista l'idoneità con il solo 30% dei voti espressi.

L'assemblea ordinaria:

a) nomina tra i suoi membri il presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;

b) approva o respinge il rendiconto economico finanziario annuale, ovvero il bilancio d'esercizio, nonché la relazione sull'attività dell'associazione, e il bilancio preventivo;

c) nomina, se attivato, l'Organo di controllo;

d) definisce le strategie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione demandando al Consiglio Direttivo la relativa attuazione;

e) controlla che l'operato del Consiglio Direttivo sia conforme alle strategie ed alle finalità dell'Associazione e delibera sull'eventuale responsabilità degli amministratori;

f) l'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, approva il Regolamento Interno.

ARTICOLO 14 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, convocata mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, sms o messaggio di posta elettronica al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono e/o fax come risultanti dal libro soci, delibera sulle modifiche del presente

statuto e su tutti gli argomenti che la Legge riserva alla sua competenza. Salvo quanto previsto dall'art. 4, in prima convocazione essa è validamente costituita se partecipano almeno i due terzi degli associati, in seconda convocazione se partecipano oltre la metà degli associati ed in terza convocazione qualunque sia il numero degli associati. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diversa previsione *ex lege*.

Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto per l'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 15 Consiglio Direttivo

L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso è formato da cinque a nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta, con almeno il 30% dei voti espressi.

Nomina al suo interno un Vicepresidente.

Si riunisce su iniziativa del Presidente o di uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ha

l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Può nominare un suo delegato che insieme al Presidente e al Vicepresidente attivino il Consiglio di Presidenza con funzioni di coordinamento gestionale.

Nel caso in cui, nel corso del suo mandato, venga a mancare il numero minimo dei suoi componenti, lo stesso Consiglio Direttivo può continuare il suo mandato ad interim, con l'obbligo di convocare entro tre mesi l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la rielezione di almeno i consiglieri mancanti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) scegliere i collaboratori ed i consulenti per la gestione delle attività dell'associazione e nominare commissioni di settore e gruppi di lavoro;
- d) convocare le assemblee dei soci;
- e) determinare l'ammontare delle quote sociali;
- f) redigere il regolamento interno;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) ratificare le decisioni assunte dal Consiglio di Presidenza, se attivato;
- i) conferire procure;

j) gestire il personale dipendente.

ARTICOLO 16 Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto direttamente dall'assemblea dei soci con voto segreto.

Per essere eletti è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.

Dura in carica tre anni e comunque non oltre la durata in carica del Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile per non più di tre mandati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi in ogni sede ed a qualunque effetto.

Può stare in giudizio validamente per conto dell'associazione; promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa.

Su mandato del Consiglio Direttivo può sottoscrivere atti che impegnano l'intera associazione; incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi; intendendosi il suo operato ratato ed approvato.

Convoca il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni dello stesso.

ARTICOLO 17 Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione dopo il rinnovo delle cariche sociali.

Fa parte del Consiglio di Presidenza e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 18 il Consiglio di Presidenza

È composto da Presidente, Vicepresidente e Delegato del Consiglio Direttivo.

Svolge funzioni di coordinamento gestionale e ha la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui è promanazione.

Di concerto con il Presidente ha l'incarico di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e quant'altro occorre per l'ordinaria gestione dell'associazione.

Le decisioni assunte dal Consiglio di Presidenza dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ARTICOLO 19 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- esercita tutte le altre funzioni che le norme attribuiscono a tale organo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 20 Esercizio finanziario e Rendiconto economico finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno per concludersi al 31 agosto dell'anno successivo.

Il rendiconto economico e finanziario, ovvero il bilancio, è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dal rendiconto o bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO V

Entrate - Patrimonio - Finanziamenti**ARTICOLO 21 Entrate**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e/o partecipazione ad esse;
- c) dagli utili derivanti da beni mobili e/o immobili posseduti e/o amministrati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.

ARTICOLO 22 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

È obbligatorio e inderogabile reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ARTICOLO 23 Versamenti e finanziamenti

L'Associazione potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti si presumono in ogni caso infruttiferi salvo diversa determinazione risultante da atto scritto.

TITOLO VI

Prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo

ARTICOLO 24 Prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale dell'attività prestata, in forma gratuita e libera, dagli associati ai quali comunque è sempre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di necessità, o quando vi sia una convenienza economica, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO VII

Divieti espliciti - Scioglimento - Rinvio

ARTICOLO 25 Approvazione del Consiglio Direttivo

Qualsiasi opera inerente ad argomenti rientranti negli scopi dell'Associazione che preveda il coinvolgimento o l'uso del suo nome o dei suoi segni distintivi dovrà essere approvata, per la divulgazione, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 Devoluzione del patrimonio

a séguito di scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, il patrimonio residuo della stessa, dopo la liquidazione, verrà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

ARTICOLO 27 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme previste dal Codice civile in materia di Associazioni, le normative Comunitarie e tutte le altre norme e Leggi vigenti in materia.

Norma transitoria:

"Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore contestualmente con la sua approvazione. L'entrata in vigore del nuovo statuto non provoca il decadimento del Consiglio Direttivo in carica, che verrà rinnovato secondo la scadenza naturale".